

Pubblicato il 03/12/2018

Sent. n. 2712/2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1380 del 2017, proposto da [omissis], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Bruno Santamaria, con domicilio eletto presso il suo studio in Milano, Galleria del Corso, 2;

contro

Comune di Monza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Giovanna Brambilla, Maria Assunta Banza, Annalisa Bragante, Stefano Boeche, Giancosimo Maludrottu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Autorità Competente per la V.A.S. del Comune di Monza in persona del Dirigente del Settore Ambiente, Autorità Procedente per la V.A.S. del Comune di Monza, in persona del Dirigente del Settore Governo del Territorio non costituiti in giudizio;

nei confronti

Provincia di Monza e Brianza non costituita in giudizio;

per l'annullamento

1. Della Deliberazione di Consiglio Comunale di Monza (MB) n. 8 del 06/02/2017 (doc. 1), recante controdeduzioni alle osservazioni e approvazione definitiva della variante al PGT del Comune di Monza, pubblicato sul BURL della Regione Lombardia, Serie Avvisi e Concorsi del 03 maggio 2017 n. 18;

2. Della Deliberazione di Consiglio Comunale di Monza n. 53 del 07 luglio 2016 di adozione della Variante al Documento di Piano del P.G.T. (doc. 2);

3. Del Rapporto Ambientale di VAS (doc. 3);

4. Della dichiarazione di sintesi finale di VAS (PG 10717/2017) (doc. 4);

5. Del parere motivato finale dell'Autorità Competente di VAS (PG 9321 del 20/01/2017) (doc. 5);

6. Degli elaborati di controdeduzioni alle osservazioni presentate (doc. 6) e dei relativi criteri di controdeduzione (doc. 7);

7. di ogni altro atto e/o provvedimento o parere e/o atto di assenso o documento comunque connesso e/o presupposto del procedimento in questione, ivi incluse le Norme di PGT, degli atti del Documento di Piano (in estratto) e del Piano delle Regole.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Monza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 ottobre 2018 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente, in qualità di proprietaria delle aree site nel Comune di Monza di cui al comparto 2MO30 ex Cimep che, in sede di approvazione del Piano di Governo del Territorio del 2007, è stato suddiviso in due sotto-ambiti a destinazione residenziale, 50a (EEP) e 50b (edilizia libera) ha impugnato la variante al PGT del Comune di Monza, nella parte in cui essa prevedeva una disciplina ostativa all'edificazione nel solo sub ambito 50b, qualificandolo area agricola, respingendo le osservazioni presentate.

Contro il piano approvato ed i suoi atti preparatori la ricorrente solleva i seguenti motivi di ricorso.

1) Eccesso di potere per sviamento, travisamento ed errata valutazione dei presupposti di fatto e di diritto; difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa.

L'odierna ricorrente ritiene particolarmente evidente il profilo ed il vizio di difetto assoluto di istruttoria e motivazione, in relazione alla illogicità di una destinazione agricola che non tiene in alcun conto del fatto che l'area è inserita in un contesto completamente edificato, con la presenza di molteplici edifici di ogni ordine e grado, di natura residenziale, terziario, produttivo e commerciale. Non si dimentichi, del resto, che il contiguo sub ambito 50a è stato conservato edificabile, mentre quello dell'odierna ricorrente è passato ad agricolo e questo nonostante che per entrambi i sub ambiti il PTCP prevedesse la medesima omogenea destinazione di aree di interesse provinciale.

In secondo luogo il compendio sarebbe intercluso in una zona interamente edificata, quindi il suolo sarebbe già consumato: vi sarebbe quindi una chiara situazione di manifesta illogicità, arbitrarietà e evidente travisamento dei fatti da parte del PGT qui impugnato.

In terzo luogo la giurisprudenza sarebbe unanime nel ritenere che la discrezionalità dell'amministrazione di attribuire la destinazione agricola, sussiste – ed è in effetti ampia – solo nel caso di aree libere, non nel caso di aree compiutamente edificate.

2) Violazione e falsa applicazione della l.r. 31/2014 recante “disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato”.

La determinazione del PGT secondo la quale l'area sarebbe stata azzonata come agricola per evitare ulteriore consumo di suolo, sarebbe tecnicamente e giuridicamente erronea, anche alla luce della L.R. 31/2014.

Infatti il Comune potrebbe andare a fare una propria disciplina della salvaguardia delle superfici agricole (la cui definizione viene approfondita di seguito), solo “alla conclusione del percorso di adeguamento dei piani di governo del territorio di cui all'articolo 5, comma 3”, cioè successivamente all'integrazione del PTR e all'adeguamento dei PTCP e degli strumenti di pianificazione territoriale della città metropolitana. L'edificazione dell'area della ricorrente, quindi, non poteva essere azzerata dal nuovo PGT sino a che non fosse avvenuto l'adeguamento degli strumenti pianificatori sovraordinati, come chiarito dal comma 4 dell'art. 5, il quale stabilisce chiaramente ed univocamente che “Fino a detto adeguamento sono comunque mantenute le previsioni e i programmi edificatori del documento di piano vigente”.

Inoltre non solo il PGT vigente deve essere adeguato solo dopo che sia avvenuto l'adeguamento di PTR e PTCP, ma anche i PGT che siano nel frattempo scaduti, vengono addirittura prorogati ex lege, sino all'avvenuto adeguamento dei predetti strumenti regionali e provinciali. Secondo la ricorrente la Legge Regionale, come rilevato anche dagli Indirizzi applicativi della L.R. 31/2014, dispone si debbano intendere prorogati (sino all'adeguamento di PTR e PTCP) anche i PGT che fossero già scaduti all'atto di entrata in vigore della L.R. 31/2014.

3) Violazione dell'art. 21 *septies* l. 241/1990; nullità degli atti per difetto assoluto di attribuzione o per incompetenza assoluta.

Secondo la ricorrente la potestà di ridurre il consumo di suolo è, come detto, innanzitutto della Regione e della Provincia (che l'esercitano con la fase di preventivo adeguamento alla L.R. 31/2014) e solo successivamente del Comune, che nella specie si è arbitrariamente attribuito compiti che radicalmente erano estranei, in questa materia e in questa fase temporale, al Comune, stante quanto

disposto dalla richiamata Legge Regionale. Ne deriva che gli atti comunali impugnati, fuoriuscendo dalle competenze del Comune e andando a violare irrimediabilmente competenze in prima istanza attribuite a Regione e Provincia, sono non solo illegittimi per incompetenza, ma a monte nulli ex art. 21 septies L. 241/1990 per difetto assoluto di attribuzione o per incompetenza assoluta.

4) Omesso esame e controdeduzione delle osservazioni presentate; difetto assoluto di istruttoria e motivazione e/o falsità, contraddittorietà e perplessità della stessa; violazione e falsa applicazione della l. 1150/42 e dell'art. 13 della l.r. Lombardia n. 12/2005.

Il Consiglio Comunale non avrebbe fatto una autonoma lettura e valutazione delle osservazioni né delle controdeduzioni, che sono state preparate in alcuni atti non sottoscritti, dei quali nessun dirigente o funzionario si è assunto la paternità (proprio in quanto si tratta di atti non sottoscritti), ma che sono stati approvati in blocco dal Consiglio Comunale, senza fornire la benché minima motivazione della reiezione della singola, articolata osservazione presentata.

5) Violazione e falsa applicazione della d.g.r. 10 novembre 2010 - n. 9/761 recante la “determinazione della procedura di valutazione ambientale di piani e programmi – vas”; violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 7, 12, 13 della l.r. 12/2005; violazione e falsa applicazione della direttiva 2001/42/ce, degli artt. 11 e ss. d.lgs. 152/2006; omissione della conferenza di valutazione della VAS a valle delle osservazioni ricevute.

Secondo la ricorrente vi sarebbe stata, in sostanza, una totale commistione e sovrapposizione tra la procedura di VAS e le relative valutazioni, rispetto alla procedura di approvazione finale del Piano di Governo del Territorio, posto che appunto, con una mera fictio iuris, il Comune ha fatto figurare solo formalmente distinti i documenti dei criteri e delle controdeduzioni relativi alle osservazioni, stilati rispettivamente nell'ambito del procedimento VAS da un lato e nell'ambito del procedimento di approvazione finale dell'altro, ma, nella realtà, il loro contenuto è puntualmente il medesimo.

Sotto distinto profilo la ricorrente osserva che a valle delle osservazioni pervenute al PGT adottato, le autorità di VAS hanno omesso di effettuare la conferenza di valutazione finale.

La difesa del Comune ha sollevato le seguenti eccezioni processuali:

a) inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione del documento di inquadramento dei piani integrati di intervento (deliberazione di c.c. n. 33/2013);

b) inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per mancata impugnazione della deliberazione del consiglio provinciale n. 16/2013 del 10.07.2013 di approvazione del piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP). Infatti il compendio per cui è causa si presenta riconducibile alle previsioni dell'art. 34 delle Norme Tecniche del PTCP, norma riguardante gli “Ambiti di Interesse Provinciale” nei quali è compreso il compendio per cui è causa, fatta ad eccezione del mapp. 231 del Foglio 24, al quale il Comune si è conformato;

c) inammissibilità del ricorso per mancata estensione del contraddittorio a tutti i proprietari delle aree per cui è causa. Secondo il Comune la [omissis] ricorrente risulta proprietaria dei lotti identificati catastalmente dal Foglio 24 mappali 36 e 37 (cfr docc. 35-36), mentre gli altri mappali facenti parte dell'ex Ambito Strategico 50b in relazione ai quali sono state presentate le domande di Piano Attuativo rispettivamente in data 17.12.2008 e in data 23.10.2015 risultano di proprietà anche di altri soggetti (rectius: [omissis] per la prima domanda di Piano Attuativo e [omissis] per la seconda domanda di Piano Attuativo) che, nella veste di proprietari delle aree oggetto dell'Ambito Strategico n. 50b assumono in questa sede la qualifica di cointeressati. Sotto tale profilo, la ricorrente non risulterebbe portatrice di alcun interesse in relazione ad aree di proprietà di soggetti che in questa sede non hanno manifestato alcun interesse in relazione alla nuova disciplina urbanistica approvata;

d) inammissibilità e/o improcedibilità e/o irricevibilità del ricorso per violazione del principio del “ne bis in idem” in seguito alle sentenze n. 1511/2014 e n. 1785/2017 pronunciate da questa sezione tar nel giudizio rg 1742/2013 e nel giudizio rg 819/2016 promossi dalla ricorrente avverso il primo diniego di piano attuativo e il secondo diniego di piano attuativo. Secondo il Comune con riferimento all'art. 34 delle Norme Tecniche del PTCP il punto 7 della sentenza del Tar Lombardia n. 1511/2014 statuisce che “Tale norma impedisce quindi ogni edificazione in assenza di intesa con la Provincia e di variante al PTCP, nella specie non intervenuta”. Di conseguenza, tutte le domande formulate con

il presente ricorso, come successivamente specificato, dovrebbero reputarsi inammissibili e/o improcedibili;

e) inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse in ordine alla procedura di VAS in quanto la ricorrente non avrebbe dimostrato che dagli esiti di tale procedura sia derivata l'assunzione di scelte pianificatorie lesive del proprio interesse.

In subordine chiede la reiezione del ricorso.

All'udienza del 23 ottobre 2018 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

DIRITTO

1. In primo luogo occorre affrontare le eccezioni processuali sollevate dal Comune.

1.1 La prima eccezione, incentrata sulla mancata impugnazione del documento di inquadramento dei piani integrati di intervento, è infondata.

Il Documento di inquadramento è stato approvato in ragione dell'intervenuta scadenza del Documento di Piano allegato al P.G.T. del 2007 e mira a consentire all'Amministrazione comunale di "non paralizzare l'attuazione degli interventi di trasformazione, già previsti nello strumento in precedenza vigente, la cui sollecita attuazione può comportare la riqualificazione di parti importanti del territorio e di tutti quelli finalizzati al recupero di ambiti già costruiti, evitando così consumo di suolo" (Documento di inquadramento, pag. 2). A tal fine, l'Amministrazione ipotizza un processo definitivo di "manutenzione straordinaria" del P.G.T. che prevede diverse fasi operative, la prima delle quali consiste proprio nell'elaborazione ed approvazione di un documento di inquadramento dei programmi integrati di intervento nel quale includere le proposte che possono essere licenziate prima del nuovo Documento di Piano, come previsto dalla disposizione di cui all'art. 25, comma 7, della legge regionale n. 12 del 2005.

Siffatta previsione consente, infatti, la presentazione dei Programmi integrati di intervento previsti dal successivo art. 87, subordinandola all'approvazione di un documento di inquadramento redatto allo scopo di definire gli obiettivi generali e gli indirizzi dell'azione amministrativa comunale nell'ambito della programmazione integrata di intervento. Fino all'approvazione del P.G.T., i Comuni non possono, infatti, dar corso all'approvazione di programmi integrati di intervento in variante, non aventi rilevanza regionale, fatta eccezione per i casi di P.I.I. che prevedano la realizzazione di infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico di carattere strategico ed essenziali per la riqualificazione dell'ambito territoriale.

Alla luce delle indicazioni contenute nelle stesse premesse del Documento e del quadro normativo di riferimento, appare evidente come l'atto abbia natura eminentemente programmatica e, comunque, efficacia provvisoria. Inoltre, non si tratta di un documento che vincola l'Amministrazione nella successiva fase di elaborazione ed approvazione del P.G.T., attesa la possibilità di scelte difformi da quelle adottate con il Documento di inquadramento. Da tali constatazioni discende l'insussistenza di un obbligo di impugnazione dello stesso per il privato che, come nel caso di specie, intenda censurare le scelte amministrative adottate con il successivo P.G.T. Né diversa soluzione è riscontrabile dall'esame della sentenza n. 1879 del 2015 di questa Sezione, limitandosi la stessa a rilevare la mancata impugnazione della deliberazione in esame in quel giudizio, senza, tuttavia, trarne conseguenze in punto ammissibilità del ricorso. Inoltre, non sussiste identità di oggetto tra il presente giudizio e quello definito con la sentenza richiamata, considerato che in quel caso era stato censurato un provvedimento comunale che sospendeva i procedimenti di valutazione delle proposte di piano attuativo e si chiedeva, in sostanza, la condanna dell'Amministrazione a provvedere sulla proposta di piano attuativo presentata dai ricorrenti, nonché all'approvazione di un nuovo Documento di Piano. Si tratta, quindi, di azione radicalmente diverse tra di loro che non possono condurre che a conclusioni differenti.

L'eccezione va quindi respinta.

1.2 La seconda eccezione, fondata sulla mancata impugnazione del PTCP, è infondata.

Secondo il Comune l'area è parzialmente disciplinata dalle previsioni dell'art. 34 delle Norme Tecniche del PTCP, che disciplina i c.d. Ambiti di interesse provinciale. La norma stabilisce che le prescrizioni del PTCP relativi agli ambiti di interesse provinciale hanno carattere prescrittivo e prevalente rispetto a quelle dei PGT.

Sennonché – osserva il Collegio – pur dettando il citato art. 34 previsioni prescrittive e prevalenti, in realtà la stessa disposizione consente, previa intesa tra la Provincia e i Comuni interessati e su impulso di questi ultimi, di prevedere la realizzazione di interventi edificatori che possono determinare ulteriore consumo di suolo, secondo i limiti individuati dal successivo art. 46 [art. 34, comma 3, lett. a) e c)], con la conseguenza che la destinazione ad area agricola impressa dallo strumento urbanistico comunale renderebbe inattuabile in assoluto qualsivoglia intervento costruttivo, non potendosi neppure dare avvio al procedimento per raggiungere l'intesa di cui al citato art. 34 delle Norme di Piano del P.T.C.P. (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, II, 13 luglio 2018, n. 1690).

1.3 La terza eccezione, che contesta la mancata estensione del contraddittorio/giudizio agli altri proprietari di terreni inseriti nell'ex Ambito Strategico 50b (che non hanno proposto ricorso), è infondata in quanto la ricorrente impugna la destinazione urbanistica dei terreni di sua proprietà, sia pur inseriti in un compendio più ampio, con la conseguenza che gli effetti della decisione sono comunque limitati a dette aree e non incidono sulle proprietà altrui.

L'eccezione va quindi respinta.

1.4 La quarta eccezione, incentrata sull'obbligo di rispetto delle decisioni precedenti del Tar emanate nei confronti della ricorrente, è generica in quanto non individua i profili concreti di inammissibilità del ricorso, nel senso che resta incerta la coincidenza degli elementi che contraddistinguono l'addotta sussistenza del *bis in idem*. Sarà quindi eventualmente scrutinata in sede di esame dei singoli motivi se richiamata.

1.5 Anche l'eccezione relativa alla carenza di interesse all'impugnazione degli atti della V.A.S. è infondata.

Nel caso in esame la parte ricorrente non censura propriamente gli atti relativi alla V.A.S. ma la presunta indebita sovrapposizione tra le due procedure e, in particolare, l'identità delle controosservazioni comunali ai rilievi formulati dalle Autorità V.A.S.; così inquadrato il motivo, risulta con evidenza la non fondatezza dell'eccezione formulata dalla difesa comunale.

L'eccezione va quindi respinta.

2. Venendo all'esame del merito, il primo motivo di ricorso è infondato.

In merito la giurisprudenza afferma che le scelte effettuate dall'amministrazione in sede di pianificazione urbanistica si caratterizzano per un'ampia discrezionalità, tanto che la giurisprudenza ha riconosciuto che esse non richiedono una specifica motivazione se non in casi particolari, salvo il rispetto dei limiti esterni della discrezionalità amministrativa, consistenti nel rispetto dei precetti di logica e di razionalità delle decisioni amministrative (ex plurimis Consiglio Stato , sez. IV, 01 febbraio 2001 , n. 420).

La più recente evoluzione giurisprudenziale ha altresì evidenziato che all'interno della pianificazione urbanistica devono trovare spazio anche esigenze di tutela ambientale ed ecologica, tra le quali spicca proprio la necessità di evitare l'ulteriore edificazione e di mantenere un equilibrato rapporto tra aree edificate e spazi liberi (così, Consiglio di Stato, IV, 21 dicembre 2012, n. 6656). E ciò in quanto l'urbanistica, ed il correlativo esercizio del potere di pianificazione, non possono essere intesi, sul piano giuridico, solo come un coordinamento delle potenzialità edificatorie connesse al diritto di proprietà, così offrendone una visione affatto minimale, ma devono essere ricostruiti come intervento degli Enti esponenziali sul proprio territorio, in funzione dello sviluppo complessivo ed armonico del medesimo, per cui l'esercizio dei poteri di pianificazione territoriale ben può tenere conto delle esigenze legate alla tutela di interessi costituzionalmente primari, tra i quali rientrano quelli contemplati dall'articolo 9 della Costituzione; in tale contesto spetta all'Ente esponenziale effettuare una mediazione tra i predetti valori e gli altri interessi coinvolti, quali quelli della produzione o delle attività antropiche più in generale, che comunque non possono ritenersi equiordinati in via assoluta

(cfr. Consiglio di Stato, IV, 10 maggio 2012, n. 2710; altresì, 22 febbraio 2017, n. 821; 13 ottobre 2015, n. 4716).

In tale prospettiva, deve pure sottolinearsi che, per costante giurisprudenza, la destinazione di un'area a verde agricolo non implica necessariamente che la stessa soddisfi in modo diretto e immediato interessi agricoli, ben potendo giustificarsi con le esigenze dell'ordinato governo del territorio, quale la necessità di impedire ulteriori edificazioni, ovvero di garantire l'equilibrio delle condizioni di vivibilità, assicurando la quota di valori naturalistici e ambientali necessaria a compensare gli effetti dell'espansione dell'aggregato urbano, come accade nella fattispecie de qua (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, IV, 12 febbraio 2013, n. 830; 16 novembre 2011, n. 6049; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534; 20 giugno 2017, n. 1371).

A questo proposito, è poi utile aggiungere che, anche laddove si fosse al cospetto di aree ampiamente urbanizzate, non per questo se ne può escludere la rilevanza dal punto di vista ambientale, poiché tali dati di fatto si prestano anzi a far emergere un interesse alla conservazione del suolo ineditato, per ragioni di compensazione ambientale (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 18 giugno 2018, n. 1534; 21 febbraio 2017, n. 434).

Né d'altra parte la presenza di edifici si pone in contrasto con la destinazione agricola in quanto tale destinazione non impedisce l'edificazione a servizio dell'agricoltura.

Né d'altro canto sussiste una posizione di affidamento qualificato del proprietario ad una modifica della destinazione urbanistica delle aree di proprietà in quanto non è data prova di una di quelle situazioni che, secondo la giurisprudenza, legittimano tale posizione (Consiglio di Stato, IV, 12 maggio 2016, n. 1907; T.A.R. Lombardia, Milano, II, 27 febbraio 2017, n. 451). In particolare risulta che le precedenti proposte di piano attuativo presentate sono state respinte dall'amministrazione.

A ciò si aggiunge che dall'esame degli atti risulta che l'area per cui è causa è essenzialmente libera e comunque non è interclusa come afferma la ricorrente. Né d'altro canto può ritenersi che sussista disparità di trattamento perché l'ambito 50a è rimasto edificabile mentre l'ambito 50b è divenuto ineditabile in quanto si tratta di aree diverse.

Il motivo va quindi respinto.

3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato.

Questa Sezione ha infatti già chiarito che sussisteva il potere del Comune di effettuare una variante al PGT sotto la vigenza della L.R.31/2014.

Va, infatti, considerato che la previsione di cui all'articolo 8, comma 4, legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12 conferisce al documento di piano efficacia quinquennale. Scaduto questo termine le statuizioni in esso contenute non possono più essere attuate. Il legislatore prevede due ipotesi di proroga: la prima è inserita nell'articolo 8, comma 5, e consente ai Consigli comunali di prorogare fino al 31 dicembre 2014 la validità dei documenti di piano approvati entro il 31 dicembre 2009; la seconda è racchiusa nell'articolo 5, comma 5, della l. 31/2014. Tale atto normativo ha l'obiettivo di contenere il consumo di suolo e, a tal fine, prevede che gli strumenti di governo del territorio orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse. In particolare, l'articolo 5, commi 1, 2 e 3, stabilisce che la Regione, le province, le città metropolitane ed i comuni debbano adeguare, entro i termini ivi stabiliti, i propri strumenti di governo del territorio alle nuove disposizioni ed ai nuovi principi contenuti nella legge stessa. Per quanto riguarda in particolare i comuni, il comma 3 dell'art. 5 prevede che questi debbano adeguare i propri piani di governo del territorio in occasione della prima scadenza del documento di piano successiva agli atti di adeguamento regionali e provinciali. L'ultimo periodo del comma 5 stabilisce poi che "la validità dei documenti comunali di piano, la cui scadenza intercorra prima dell'adeguamento della pianificazione provinciale e metropolitana di cui al comma 2, sia prorogata di dodici mesi successivi al citato adeguamento".

Come affermato dalla giurisprudenza di questo Tribunale la previsione non trova applicazione nei casi di documenti di piano scaduti prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2014: "la finalità della norma è, infatti, quella di intervenire in favore dei comuni che proprio perché aventi documenti di piano che vengono a scadenza dopo l'entrata in vigore della legge ma prima

dell'approvazione degli atti di adeguamento provinciale - verrebbero forzatamente privati di tale atto di pianificazione: tali comuni, invero, non potrebbero approvarne uno nuovo fino all'approvazione dell'atto di adeguamento provinciale". "L'intervento non è invece giustificato nei casi in cui i comuni abbiano liberamente deciso di lasciar scadere il documento di piano prima dell'entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2014. Si tratterebbe invero di intervento in contrasto con la loro volontà, dato che a questi enti verrebbe imposta la vigenza di un atto che (proprio perché lasciato liberamente scadere) è ormai evidentemente ritenuto non più rispondente all'interesse pubblico" (T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 7 giugno 2017, n. 1272).

Dalla ricostruzione effettuata dalla sentenza sopra riportata si ricava che la previsione di cui all'articolo 5, comma 5, non preclude ai Comuni, i cui documenti di piano risultino già scaduti alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 31 del 2014, di procedere all'adozione del P.G.T.. Pertanto, è da ritenersi legittima facoltà del Comune di Monza di adottare un nuovo Piano di Governo del territorio senza attendere il PRT regionale e il PTCP provinciale. Del resto, la correttezza dell'operato dell'Amministrazione è rilevata dagli stessi pareri rilasciati dagli Enti le cui prerogative la parte ricorrente assume lese. Infatti, come diffusamente esposto nella memoria difensiva comunale, sia la Regione che la Provincia esprimono pareri favorevoli al P.G.T. in relazione alle misure di contenimento del suolo, senza neppure ipotizzare un'impossibilità di intervento comunale in applicazione delle disposizioni della l. 31 del 2014, invocata da parte ricorrente.

In secondo luogo, va decretata l'infondatezza del motivo anche nella parte in cui ritiene l'area rientrante all'interno della previsione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), della L.R. 31/2014 che definisce le superfici urbanizzate ed urbanizzabili come i "terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la trasformazione edilizia, urbanistica o territoriale per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private della stessa natura non ancora attuate". Si nota che la previsione è relativa alla conclusione del percorso di adeguamento dei piani di governo del territorio di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge e, come tale, non risulta operante nel caso di specie per le ragioni già esaminate in precedenza. Inoltre, la situazione fattuale dell'area, accertata nell'esame del primo motivo di ricorso, conduce, in ogni caso, ad escludere l'operatività della previsione invocata.

Il motivo va quindi respinto.

3. Anche il terzo motivo è infondato, per i medesimi motivi indicati in precedenza. Infatti come già accertato dalla sentenza T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 7 giugno 2017, n. 1272, alla quale il Collegio si conforma, deve escludersi che il Comune di Monza fosse privo del potere di approvare una variante al PGT sotto la vigenza della L.R. 31/2014.

Il motivo va quindi respinto.

4. Anche il quarto motivo di ricorso, incentrato sul mancato esame delle controdeduzioni, è infondato. In merito occorre rilevare che la motivazione della reiezione dell'osservazione presentata è la seguente: *"La finalità del Piano è quella di limitare il consumo di suolo, diretto o indiretto, cioè derivante dal maggiore carico urbanistico conseguente a trasformazioni che "consumano" attraverso l'individuazione di aree di concentrazione edificatoria, anche alla luce della stima dello sviluppo del PGT ipotizzabile nel quinquennio (v. art. 8 della L.R. 12/2005), tenuto conto della dinamica demografica e della situazione economica. In tale contesto, come illustrato nella relazione che accompagna il Documento di Piano, sono stati privilegiati interventi finalizzati al recupero delle aree dismesse rispetto a quelli che comportano compromissione di suolo libero. Si evidenzia che relativamente alle richieste che interessano "Ambiti destinati ad attività agricole di interesse strategico" (AAS) e "Ambiti di interesse Provinciale" (AIP), sia già individuati dal PTCP vigente sia previsti (in ampliamento o in riduzione) nel DP, rilevano e si richiamano le risposte contenute nell'allegato 1 "Valutazione dei pareri degli Enti" per la parte di valutazione del parere della Provincia di Monza e delle Brianza che ha espresso parere di compatibilità condizionato al recepimento di alcune specifiche richieste"*.

Venendo all'esame delle doglianze della ricorrente, occorre specificare che il supposto difetto di sottoscrizione delle osservazioni è contraddetto in fatto dal Comune, secondo il quale esse sono state

sottoscritte dal dirigente competente con firma elettronica. In ogni caso non è discussa la loro paternità e la loro allegazione agli atti approvati dal consiglio comunale, fatti che valgono a confermarne la piena validità in quanto il consiglio comunale, approvandole, le ha fatte proprie.

In secondo luogo deve escludersi il difetto di motivazione della reiezione dell'osservazione.

A tal proposito si osserva che, secondo una costante giurisprudenza, "le osservazioni formulate dai proprietari interessati nei confronti di uno strumento urbanistico generale costituiscono un mero apporto collaborativo alla formazione degli strumenti urbanistici e non danno luogo a peculiari aspettative; pertanto, il loro rigetto non richiede una dettagliata motivazione" (cfr., da ultimo, T.A.R. per la Lombardia – sede di Milano, sez. II, 12 giugno 2018, n. 1481).

Inoltre il testo della motivazione sopra indicata deve ritenersi sufficientemente motivato con riferimento al rispetto delle linee fondamentali del piano.

5. Anche il quinto motivo è infondato.

Dalla documentazione versata in atti dal Comune risulta che l'Autorità procedente ha provveduto alla raccolta delle osservazioni e al loro esame, predisponendo "i criteri per l'esame e la valutazione delle osservazioni" (PG 1411/2017 del 4 gennaio 2017: all. 7 del Comune) e le controdeduzioni suddivise per gruppi ("non accolte", "accolte", "parzialmente accolte" e "accolte e parzialmente accolte – schede AT e ACT"), con documenti che sono stati regolarmente protocollati. L'Autorità competente ha effettuato l'analisi di compatibilità ambientale verificando se le osservazioni hanno inciso sull'assetto ambientale, esprimendo le proprie conclusioni. Le due Autorità hanno poi predisposto il parere finale che è stato trasmesso al Consiglio comunale. Quest'ultimo non ha affatto mutuato pedissequamente e in modo asettico la valutazione espressa dalle Autorità V.A.S., come dimostra la predisposizione di emendamenti e il voto da parte del Consiglio comunale (cfr. la comunicazione del 13 febbraio 2017).

Né sussisteva alcun obbligo di convocazione della Conferenza finale, atteso che il par. 6.10 della D.G.R. n. 9/761 del 10 novembre 2010, dispone che "conclusa la fase di deposito e raccolta delle osservazioni, l'autorità procedente e l'autorità competente per la VAS esaminano e controdeducono le eventuali osservazioni pervenute e formulano il parere motivato finale e la dichiarazione di sintesi finale". Nel caso di specie, sono stati effettuati raccolta, esame e controdeduzioni con elaborazione del parere motivato finale. Lo stesso par. 6.10, al secondo comma, prevede che "in presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi, evidenziati dalle osservazioni pervenute, l'autorità procedente provvede all'aggiornamento del P/P e del Rapporto Ambientale e dispone, d'intesa con l'autorità competente per la VAS la convocazione di un'ulteriore conferenza di valutazione, volta alla formulazione del parere motivato finale". La previsione opera, quindi, solo in caso di sussistenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi di ordine generale che emergano dalle osservazioni, in difetto dei quali il passaggio procedurale risulta, come nel caso di specie, superfluo.

Ciò determina il rigetto della suesposta doglianza.

6. In conclusione, all'infondatezza delle censure di ricorso, segue il rigetto dello stesso.

7. In relazione all'andamento complessivo della controversia, le spese di giudizio possono essere in parte compensate, in ragione della complessità e opinabilità di alcune delle questioni giuridiche trattate, mentre per il resto, seguendo il criterio della soccombenza, vengono poste a carico della ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese in parte compensate e in parte poste a carico della ricorrente nella misura di € 1.000,00 (mille/00), oltre oneri di legge, in favore del Comune di Monza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 23 ottobre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente
Alberto Di Mario, Consigliere, Estensore
Lorenzo Cordi', Referendario

L'ESTENSORE
Alberto Di Mario

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO